

**MAKOTO S.S.D. a r.l.**  
**Via Pietro Mascagni 3/3 Trieste**

\*\*\*\*\*

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA**

**PREMESSA**

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 39/2021 è stata imposta alle associazioni e società sportive di qualsiasi livello (dilettantistiche e professionistiche) l'adozione di modelli organizzativi e di controllo (c.d. "MOG sportivi") e codici di condotta volti alla tutela dei minori ed alla prevenzione di molestie, violenza di genere, nonché di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzione personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

E' infatti un diritto garantito dall'art. 3 della Costituzione Italiana per i SOCI E TESSERATI, nonché per coloro che anche occasionalmente vengano in contatto con l'ambiente e il contesto dell'associazione, quello di essere trattati con rispetto e dignità, e di essere protetti da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e qualsiasi altra forma di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dall'origine etnica, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione economica, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

La priorità assoluta è il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei SOCI E TESSERATI e dei soggetti di cui al comma precedente, che prevale anche sui risultati sportivi.

Questo documento intende dare attuazione ai principi sopra citati per garantire effettivamente le esigenze di tutela stabilite, lo ribadiamo dalla Costituzione Italiana

**Art. 1 – Obiettivi**

1. Il presente documento stabilisce e regola gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per motivi di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 commessi a danno dei SOCI E TESSERATI, specialmente se minori, all'interno della Makoto SSD di Trieste.

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento sono allineate con le Linee Guida adottate da AICS attualmente in vigore e rappresentano l'insieme delle regole di condotta che tutti i membri dell'Associazione/Società devono seguire per:

- a. promuovere il diritto di tutti i SOCI E TESSERATI ad essere protetti da qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. favorire un ambiente inclusivo che garantisca la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i SOCI E TESSERATI, in particolare dei minori, assicurando uguaglianza ed equità, e valorizzando la diversità;
- c. rendere consapevoli i SOCI E TESSERATI dei propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- d. identificare e attuare misure, procedure e politiche di salvaguardia adeguate, anche conformemente alle raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dalla AICS, per ridurre i rischi di comportamenti lesivi dei

diritti, specialmente nei confronti dei SOCI E TESSERATI minori; e. gestire in maniera tempestiva, efficace e riservata le segnalazioni di abuso, violenza e discriminazione, proteggendo i segnalanti;

f. informare i SOCI E TESSERATI, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolare, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g. incoraggiare la partecipazione dei membri dell'Associazione/Società alle iniziative organizzate dalla AICS nell'ambito delle politiche di salvaguardia;

h. garantire la partecipazione attiva e proattiva di tutti coloro che sono coinvolti in qualsiasi funzione o titolo nell'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di salvaguardia dell'Associazione/Società.

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i SOCI E TESSERATI della Makoto SSD;
- b) tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o volontariato con Makoto SSD;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con Makoto SSD.

## **Art. 3 – Prevenzione e Gestione dei Rischi – comportamenti rilevanti**

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, a titolo di mero esempio: la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, o capace di intimidire, turbare o alterare la serenità del soggetto protetto, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- l'abuso fisico: qualunque comportamento, consumato o tentato (a mero titolo di esempio: percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che provochi o possa procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato/ socio o comunque del soggetto occasionalmente protetto dalla normativa. Tali condotte possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere, al fine di una migliore performance, un'attività inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti infortunati o comunque non in condizione per svolgere attività sportiva. Rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate e il doping;

- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, a titolo di esempio non esaustivo telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante, umiliante o denigrante;

- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato/socio o il soggetto protetto a attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservarlo in condizioni e contesti non appropriati (per mero esempio, ai servizi e negli spogliatoi);

- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato/socio o del soggetto occasionalmente protetto.
- l'incuria, cioè la mancata soddisfazione delle necessità primarie a livello fisico, psico-emotivo, medico e educativo;
- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume e/o incidenti sulla regolarità dell'attività sportiva in corso.
- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più soggetti protetti, con lo scopo di esercitare un predominio. Possono anche consistere in condotte di prevaricazione e sopraffazione ripetute, e atte a intimidire o turbare determinando una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, offese sull'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di beni della vittima);
- i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog ecc...

#### **Art. 4 – Regole di condotta**

L'associazione si organizza in modo da realizzare gli obiettivi indicati nell'art. 1, adeguando i propri comportamenti alle seguenti regole di condotta:

1. Prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, deve procedere all'acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali.
2. Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per l'Associazione a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

a) Al fine di garantire un ambiente basato su principi di uguaglianza e di rispetto della libertà, dignità e inviolabilità della persona:

I tecnici sono impegnati a **seguire** adeguatamente ogni atleta durante l'attività sportiva utilizzando un linguaggio e un comportamento opportuni e non discriminatori.

Limitando ed evitando situazioni e atteggiamenti equivoci e ambigui, soprattutto laddove la presenza dei minori sia consistente;

Intervenendo in modo preventivo laddove si notino situazioni anomale.

b) Ogni SOCIO e Tesserato o soggetto protetto riceverà attenzione, impegno e rispetto, senza distinzione di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro: in quanto l'insegnante o tecnico deve essere disponibile ad attuare strategie di insegnamento per ciascun allievo e laddove necessario, farsi aiutare e collaborare con tecnici e collaboratori adeguatamente formati per far fronte a situazioni con disabilità e condizioni particolari.

c) L'attività sportiva, nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, considerati anche i suoi interessi e bisogni: sarà gestita in modo da proporre attività e situazioni che siano sfidanti ma alla portata degli atleti e rispondano alle loro aspettative e attitudini, stimolando contemporaneamente la loro idea di se stessi immersi nel mondo non solo sportivo

d) Gli istruttori e lo staff tecnico sono sensibilizzati, anche mediante corsi di aggiornamento, nel riconoscere atteggiamenti e comportamenti che mascherino o denunciino situazioni sociali e familiari o di disagio personale che portino a subire o perpetrare mal comportamenti. In particolare, parole, azioni o atteggiamenti di gruppo o individuali.

e) Al minimo sospetto di situazione anomala, l'insegnante segnala la situazione al Responsabile della salvaguardia che si consulterà con chi ha rilevato il problema per prendere le misure opportune, che vanno dal dialogo esplorativo alla segnalazione alle autorità.

f) L'associazione avvertirà il Responsabile delle Politiche di salvaguardia dell'Associazione/Società in caso di sospetti di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

g) Al fine di prevenire fenomeni di abuso, violenza e discriminazione sono adottati i seguenti comportamenti:

- evitare contatti fisici inutili e, durante l'allenamento, non previsti dalle tecniche in studio tra atleti e tecnici o dirigenti;

- incoraggiare atleti, tecnici e dirigenti a usare un linguaggio appropriato ed evitare espressioni discriminatorie, sessiste o razziste;

- richiedere ai tecnici e dirigenti di mantenere rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo:

- Evitare di inserirsi in discussioni online su social e simili che riguardino la propria associazione o intervenendo in commenti che possano degenerare in sterili e pericolosi confronti che possano portare episodi di bullismo o cyberbullismo.

- Mantenere un comportamento online rispettoso del regole, dei valori e dei principi della associazione

h) prevenire, durante allenamenti e gare, tutti i comportamenti sopra descritti tramite azioni di sensibilizzazione e controllo:

Con cadenza periodica verranno istituite riunioni per il monitoraggio della associazione e delle eventuali situazioni.

i) spiegare chiaramente a coloro che assistono a allenamenti, gare o eventi sportivi di astenersi da commenti che non riguardino la prestazione sportiva per evitare lesioni alla dignità e sensibilità delle persone:

Organizzazione di riunioni pre corsi e pre gare per la migliore comprensione dello spirito sportivo dell'esperienza

j) promuovere la rappresentanza paritaria di genere, rispettando la normativa applicabile;

k) rendere consapevoli i SOCI E TESSERATI dei propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

- affissione presso la sede di Makoto SSD del presente regolamento e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito;

- affissione presso la sede di Makoto SSD o pubblicazione sulla homepage del sito del nominativo del Responsabile della salvaguardia con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;

- comunicazione, al momento dell'associazione o del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del presente regolamento, nonché comunicazione del nominativo del Responsabile della salvaguardia dell'associazione;

- comunicazione ai SOCI E TESSERATI e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Responsabile della salvaguardia dell'associazione.

- informazione ai SOCI E TESSERATI e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dall'Associazione/Società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

- Istituzione di una mail specifica e di un canale preferenziale e anonimo per contattare il Responsabile della salvaguardia
- Riunioni periodiche per spiegare il senso del regolamento e della figura del Responsabile della salvaguardia.

Sarà garantito l'accesso ai locali e agli spazi di Makoto SSD durante gli allenamenti e le sessioni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso a Makoto sono predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio. Durante le sessioni di allenamento o di gara non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale. In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito all'eventuale personale sanitario impiegato da Makoto SSD o in sua assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie a tale fine nei confronti della persona bisognosa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (per esempio, atleta, tecnico, dirigente, collaboratore).

In caso di trasferte o attività che prevedano pernottamenti, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo sarà dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

#### **Art. 5 – Tutela dei minori - Obblighi**

1. Tutti coloro che, indipendentemente dalla forma del rapporto instaurato, svolgono funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente. Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per l'Associazione a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

#### **Art. 6 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall'associazione.**

- 1- Per prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui SOCI E TESSERATI e garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, l'associazione ha nominato un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, detto Responsabile della Salvaguardia, comunicandone i dati AICS al momento dell'affiliazione.

2. Il Responsabile della salvaguardia è stato selezionato per la sua moralità e competenza, ed è in possesso dei seguenti requisiti: è soggetto autonomo e indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici; ha esperienza come Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lvo 231/01, possiede competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. E' opportunamente formato e disponibile a partecipare ai seminari informativi organizzati dall'Associazione e Federazione Sportiva di pertinenza. Non ha carichi pendenti né alcunchè risulta dal suo certificato penale, a nessun titolo. Svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive. Il Responsabile safeguarding si adopererà a sensibilizzare i membri dell'associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti. Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute. Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte. Potrà essere sospeso o rimosso in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori.
3. 3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla homepage del sito internet della Makoto SSD, e inserita nel sistema gestionale degli organismi sportivi affilianti, secondo le procedure previste dalla regolamentazione degli organismi sportivi affilianti.
4. 4. Il Responsabile resta in carica un anno e può essere riconfermato.
5. 5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile per dimissioni o altro motivo, l'associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile, inserendola nel sistema gestionale degli organismi sportivi affilianti, secondo le procedure previste dalla regolamentazione degli organismi sportivi affilianti.
6. 6. La nomina del Responsabile della salvaguardia può essere revocata prima della scadenza per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, o per la perdita dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto dell'associazione. La revoca e le motivazioni sono comunicate tempestivamente al Safeguarding Officer della AICS.

#### **Art. 7 – Contenimento del rischio e doveri di segnalazione**

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come indicati dal Regolamento e dalle linee guida della AICS, riportate integralmente nel presente documento, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer della AICS, anche tramite il safeguarding officer nominato dalla Makoto SSD.
2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può consultare il Responsabile delle politiche di salvaguardia dell'Associazione/Società o direttamente il Safeguarding Officer della AICS.
3. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati/soci o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo email [andrea.comisso@fastwebnet.it](mailto:andrea.comisso@fastwebnet.it). Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile. In caso di gravi comportamenti lesivi Makoto SSD deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine e deve garantire l'adozione di apposite misure che

prevenivano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede: - presentato una denuncia o una segnalazione; - manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; - assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; - reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni; - intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding. - Informare il Safeguarding Office della Federazione di appartenenza e gli Organi di Giustizia qualora le violazioni rientrassero nell'ambito di competenza federale.

## **Art. 8 – Diffusione e attuazione**

1. Makoto SSD, con il supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna a pubblicare e diffondere il presente documento e il Codice di condotta a tutela dei minori per prevenire molestie, violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione tra i SOCI E TESSERATI e i volontari coinvolti nell'attività sportiva. Makoto SSD fornisce ogni strumento utile per garantirne la piena applicazione, verifica ogni segnalazione di violazione delle norme e condivide materiale informativo per sensibilizzare e prevenire disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se disponibile, e/o affisso presso la sede dello stesso, e viene comunicato a tutti i collaboratori al momento dell'instaurazione del rapporto con Makoto SSD.

## **Art. 9 – Sanzioni**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili sono riconducibili a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel presente Modello;
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e Makoto SSD, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti di Makoto SSD;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e Makoto SSD, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei da Makoto SSD.

### Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

In ipotesi di comportamenti violativi, da parte di collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
- multa in percentuale sulla retribuzione prevista ;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

### Ai fini di cui ai precedenti punti

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali: a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del presente Modello. b) la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate da Makot SSD, volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti contro la violenza di qualsiasi genere e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse. Sanzioni nei confronti dei volontari.

Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;



- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara; per periodi variabili a seconda della gravità della violazione.

- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio di Makoto SSD, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto si rimanda alla sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

#### **Art. 10 – tutela della riservatezza**

A tutti gli atleti (o agli esercenti la responsabilità genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti sono gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (i dati "sensibili" di cui alla normativa previgente: l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

Makoto SSD, previo preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pregiudizio.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta da Makoto SSD contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, è custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati.

In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare e responsabile del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

#### **Art. 11 – Disposizioni finali**

1. Eventuali proposte di modifica al presente documento devono essere sottoposte e approvate dall'organo preposto dell'associazione
2. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.